COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 21 ORIGINALE

Prot. n. 5308/2012

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
seduta del 24 APRILE 2012

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:
INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'APPILCAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI AL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002, N. 31

L'anno (2012) questo giorno VENTIQUATTRO (24) del mese di APRILE alle ore 17:00 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO	S	**GHIRARDINI DANIELE**	S
BALBI LUCA	N	**MEINARDI EMANUELE**	S
BARTOLOMEI ROBERTA	S	**MORELLI PIER PAOLO**	N
BENTINI PIERGIORGIO	S	**NANNI SUSANNA**	S
BRUNETTI VIVIANA	N	**SALVATORI ALESSANDRO**	S
CASALI VALENTINA	S	**SILVESTRI MARIO**	S
CELLINI ANGELO	S	**SPADA FILIPPO**	S
CONTI ENRICO	S	**VANICELLI PIETRO**	S
FABBRI RAFFAELE	S	**VENTURI ROBERTO**	S
FACCHINI MARIA GIOVANNA	S	**ZOLI MANUELA**	N
FOLAGHI FAUSTO	S		

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

RETINI SERGIO	S	**CALISTI LINO**	S
ERRANI LAURA	S		
BOSI ENZO	S		
TANESINI DANIELE	S		

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. SILVESTRI MARIO, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:
1) GHIRARDINI DANIELE 2) MEINARDI EMANUELE 3) VENTURI ROBERTO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

Oggetto: Indicazioni procedurali per l'applicazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/1998 è stato approvato l'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della L. 10/77, in recepimento della Delibera Regionale n. 849 del 04/03/1998;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/1999 è stato approvato l'aggiornamento del contributo di costruzione relativo ad interventi edilizi ed i relativi criteri di applicazione in recepimento della Delibera Regionale n. 1108 del 29/03/1999;
- che la revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni operata con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del Titolo V della Costituzione, ha sancito la competenza regionale in materia edilizia ed urbanistica;
- che la Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31, norma al Titolo V il Contributo di Costruzione;
- che la Legge Regionale 21 OTTOBRE 2004, n. 23, norma all'art. 20 il ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario avviare misure manovre che favoriscano la ripresa del mercato immobiliare al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo locale;
- che tale impegno a portato a considerare la possibilità di concedere una più ampia possibilità di rateizzazione per il pagamento del Contributo di Costruzione, nel rispetto di quanto consentito dalla normativa vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente, essendo evidente che la possibilità di dilazionare nel tempo il contributo di costruzione costituisce un aiuto alle imprese e ai cittadini che, anche nel nostro territorio, sono attualmente investiti dalla crisi economica;
- che l'art. 27 della L.R. 31/2002 ha stabilito che il contributo per gli oneri può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato, senza definire il numero delle rate, mentre per l'altra quota del contributo relativa al costo di costruzione è previsto il relativo versamento in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie definite dal Comune;
- che l'art. 28, comma 4, della legge regionale 3172002 ha confermato l'applicazione delle deliberazioni regionali n. 849 e 850 del 1998 relative alle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e la parte che contiene indirizzi rivolti ai Comuni per disciplinare il versamento del contributo e che tali indirizzi consentono di regolare il tema con un ampio margine di discrezionalità, fermo restando che una quota "non superiore" al 50% del totale degli oneri può essere corrisposta in corso d'opera;
- che risulta comunque necessario aggiornare le indicazioni procedurali, definite dal Comune di Russi con le delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/1998 e n. 116 del 16/12/1999, alle modifiche normative introdotte dalle Leggi nazionali e regionali in materia;

Visto:

- il parere favorevole espresso dalla 3^ commissione consiliare nella seduta n° 3/2012 del 18/04/2012;

Visto il parere di cui all'art. 49, comma 1°;

COMUNE DI RUSSI

DELIBERA

- di **revocare** la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/1998 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della L. 10/77";

- di **abrogare** il punto 6.2, 6.3 e 6.4 dell'allegato A della delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/1999 "Aggiornamento del contributo di costruzione relativo ad interventi edilizi: criteri di applicazione, recepito in base alla Delibera Regionale n. 1108 del 29/03/1999";

- di **approvare** le indicazioni procedurali per l'applicazione del contributo di costruzione, di cui al Titolo V della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31, che si allegano a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di **stabilire** che tali nuove indicazioni troveranno applicazione a far data dal 01/05/2012;

di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, vista la necessità di provvedere quanto prima

Allegati:

"Indicazioni procedurali per l'applicazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31."

PARERI ART. 49, COMMA 1, T.U. N. 267/2000

Area Pianificazione e Gestione del Territorio — Settore Edilizia Privata ed Urbanistica

In ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del Settore si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Russi, 23 APR. 2012

IL CAPO SETTORE
Arch. Marina Doni

Area Finanziaria — Settore Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Russi,

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Omar Laghi

COMUNE DI RUSSI

Indicazioni procedurali per l'applicazione del contributo di costruzione di cui al Titolo V della Legge Regionale 25 novembre 2002, n. 31.

1. Contributo di costruzione

Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui ai successivi punti, il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la segnalazione certificata di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con segnalazione certificata di inizio attività.

2. Versamento del contributo di costruzione

Il contributo di costruzione può essere corrisposto nei seguenti modi:

1. pagamento dell'intero importo all'atto del ritiro del permesso di costruire, o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
2. pagamento rateizzato:

per importi inferiori a € 50.000,00:

50% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione al ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

50% dell'importo della quota di contributo relativa al costo di costruzione + 25% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione entro 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

50% dell'importo della quota di contributo relativa al costo di costruzione + 25% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione entro 24 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

Qualora i lavori terminino prima dei 24 mesi suddetti, il restante ammontare del contributo dovrà essere versato prima della presentazione della richiesta di agibilità.

A garanzia del pagamento, dovrà essere predisposta fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Ad avvenuto pagamento del singolo rateo il Comune di Russi autorizzerà la riduzione proporzionale della garanzia fidejussoria o della polizza assicurativa.

In caso del ritardo del pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004.

Eventuali concessioni di proroghe di inizio e fine lavori non daranno luogo ad alcuna proroga delle scadenze dei ratei.

per importi superiori a € 50.000,00:

50% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione al ritiro del permesso di costruire o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

30% dell'importo della quota di contributo relativa al costo di costruzione + 25% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione entro

COMUNE DI RUSSI

12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
30% dell'importo della quota di contributo relativa al costo di costruzione + 25% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione entro 24 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
40% dell'importo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione entro 36 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività
Qualora i lavori terminino prima dei 36 mesi suddetti, il restante ammontare del contributo dovrà essere versato prima della presentazione della richiesta di agibilità.
A garanzia del pagamento, dovrà essere predisposta fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Ad avvenuto pagamento del singolo rateo il Comune di Russi autorizzerà la riduzione proporzionale della garanzia fidejussoria o della polizza assicurativa.
In caso del ritardo del pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 20 della L.R. 23/2004.
Eventuali concessioni di proroghe di inizio e fine lavori non daranno luogo ad alcuna proroga delle scadenze dei ratei.

3. Oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:
a) un aumento delle superfici utili degli edifici;
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni territoriali;
c) un aumento delle unità immobiliari.
Gli oneri di urbanizzazione sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, anche con riferimento agli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. n. 20 del 2000, ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e contabile.
Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilito quanto segue:

3.1 Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, definite come segue:

- sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U1):
  a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
  b) le fognature e gli impianti di depurazione;
  c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
  d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
  e) la pubblica illuminazione;

f) il verde attrezzato;
g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale, ma al servizio dell'insediamento;

- sono opere di urbanizzazione (U2):
  a) gli asili nido e le scuole materne;
  b) le scuole dell'obbligo;
  c) i mercati di quartiere;
  d) le delegazioni comunali;
  e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
  f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
  g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
  h) i parcheggi pubblici.

3.2 Parametrazione degli oneri

Le tabelle di parametrazione e incidenza degli oneri sono raggruppate in cinque categorie funzionali:

- interventi di edilizia residenziale (funzione abitativa) – Tabelle "A";
- funzioni direzionali, finanziarie, assicuratrice, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratori per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali – Tabelle "B";
- funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo – Tabelle "C";
- funzione agricole svolte da non aventi titolo – Tabelle "D";
- funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo – Tabelle "E".

Le tariffe per la parametrizzazione degli oneri sono riportate nella relativa tabella allegata al presente atto, tenendo conto che questo Comune è classificato, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 28 della L.R. 31/2002, nella classe 4 (delibera del Consiglio Comunale n° 92 del 26/11/1998).
Viene altresì determinato in € 1,78 a mq S.U. l'ammontare del contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (lettera D delle tabelle parametriche), ed in € 0,53 a mq di S.U. l'ammontare del contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (lettera S della tabella).

3.3 Incidenza degli oneri

Le tariffe di cui al punto precedente sono state diversificate in relazione alle zone territoriali omogenee di cui al PRG vigente, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto dei titoli abilitativi, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

COMUNE DI RUSSI

3.4 Scomposizione degli oneri

Ai fine delle determinazione del contributo di concessione, in relazione a ciascun caso di realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'onere parametrato e tariffato come al punto 1.2, viene scomposto in relazione ai tipi di opere nelle seguenti quote:

U1 – opere di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell'insediamento;
U2 – opere di urbanizzazione secondaria.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) è così indicata:

RESIDENZA

Opere	(% di U1 =€/mq SU)
- le strade	27
- gli spazi di sosta e di parcheggio	10
- le fognature	8
- gli impianti di depurazione	4
- il sistema di distribuzione dell'acqua	7
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	21
- la pubblica illuminazione	7
- il verde attrezzato	16
	100

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Opere	(% di U1 =€/mq SU)
- le strade	30
- gli spazi di sosta e di parcheggio	11
- le fognature	9
- gli impianti di depurazione	12
- il sistema di distribuzione dell'acqua	3
- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono	21
- la pubblica illuminazione	8
- il verde attrezzato	6
	100

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U2) è così indicata:

PER OGNI ATTIVITA'

Opere	(% di U2 =€/mq SU)
- gli asili nido e le scuole materne	10
- le scuole dell'obbligo	38
- le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi	7
- i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie	7
- mercati di quartiere e delegazioni comunali	6
- gli spazi pubblici a parco e per lo sport	25
- parcheggi pubblici	7

3.5 Applicazione dell'onere

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono così determinate:

- Funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie ecc.), studi professionali.
    - L'unità di superficie (SU) è il mq utile risultante dall'applicazione dell'art. 3 del D.M. 10 maggio 1977, n° 801, che recita testualmente: " per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi".

- Funzioni commerciali all'ingrosso, funzioni produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo, funzioni agricole svolte da non aventi titolo, funzioni alberghiere.
    - L'unità di superficie (SU) è il mq utile di superficie complessiva risultante dalla somma delle superficie lorde di tutti i piani fuori ed entro terra: dal calcolo della SU sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente.
    - In detta superficie (SU) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all'esercizio dell'impresa.

- Insediamenti per le attività turistiche temporanee, per gli esercizi pubblici, le attività commerciali, quelle di interesse collettivo all'aperto e per gli impianti sportivi che non costituiscono standard urbanistico ai sensi dell'art. 46 della L.R. 47/78 e successive modifiche.
    - La superficie (Ai) è il mq dell'area individuata dall'abito effettivo di svolgimento dell'attività turistica, commerciale, collettiva o sportiva, di esercizio pubblico, ivi comprese le superficie destinate ad accogliere gli eventuali spettatori.

- Criteri generali
    - sono gratuite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di occupazione del suolo, mediante deposito di materiali, di eliminazione di barriere architettoniche, le recinzioni, le opere interne su singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, la revisione, l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici, indispensabili per nuove disposizioni, i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo, le varianti a permessi già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici, sulla destinazione d'uso, sulla categoria edilizia, non alterino la sagoma e non aumentino le superfici utili e/o le volumetrie.
    - Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti con aumento di C.U. la superficie utile di intervento cui applicare gli oneri di urbanizzazione è quella

COMUNE DI RUSSI

riferita alla parte in aumento; nel caso di intervento anche sulla parte preesistente, la superficie utile cui applicare l'onere è computata ai sensi del precedente capoverso.

- Per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, senza aumento di CU, la SU cui applicare gli oneri è quella relativa ai vani interessati dall'intervento. Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l'onere è quella relativa all'U.I. minore o minori.
- Nell'onere complessivo U = U1 + U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione degli standards, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati con Deliberazione della Giunta Comunale.

3.6 Variazione dell'onere

- Per i soli interventi di edilizia residenziale che ricadono nelle località (Godo e San Pancrazio) e nei borghi urbani nonché i fabbricati residenziali posti in zona agricola, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 23%.
- Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate totalmente con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria sono ridotti del 50%. A tal fine deve essere presentata all'atto dell'istanza di Permesso di Costruire specifica relazione progettuale ed alla fine dei lavori apposita certificazione.
- Per gli interventi relativi a residenze per gli anziani e a strutture socio assistenziali - sanitarie gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%, fermo restando la gratuità degli interventi pubblici o di interesse generale promossi da enti istituzionalmente competenti. Resta inteso che gli interventi relativi a residenze per anziani autosufficienti, che non necessitano di assistenza sanitaria, si applicano gli oneri delle Tabelle "A", mentre per quelli relativi a strutture socio-assistenziali con prestazioni di tipo sanitario gli oneri sono quelli delle Tabelle "B".
- Per le strutture fisse dotate di copertura, destinate a deposito o ricovero attrezzature e/o macchine, connesse all'esercizio di attività commerciali all'ingrosso o produttive di tipo manifatturiero non laboratoriali, gli oneri di urbanizzazione sono pari al 30% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle "C", l'onere così determinato è riferito all'area coperta dagli impianti.
- Per gli insediamenti da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto, per le quali esista l'impegno a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), mentre gli oneri di urbanizzazione (U1) sono dovuti soltanto per le opere non previste nel suddetto impegno secondo le percentuali indicate nel precedente punto 1.4 e con le modalità di cui al successivo punto 1.7.4.
- Per gli interventi di nuova costruzione all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono stabiliti dal Comune in rapporto ai reali costi di urbanizzazione, mentre non vengono applicati gli oneri di urbanizzazione primaria in quanto già computati al momento della compravendita dell'area residenziale da parte dell'assegnatario.
- Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 10/77 e dell'art. 35 della L. 865/71 non compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalle Tabelle parametriche a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq di superficie utile abitabile.

- Per gli interventi relativi ad attività artigianali di servizio gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%.
- Per gli impianti relativi ad attività commerciali, comprese Progetti di valorizzazione commerciale di cui alla L.R. 14/1999, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, può applicare una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) fino al 50% dei valori di incidenza previsti nelle Tabelle parametriche.
- Per gli interventi di edilizia residenziale, che raggiungono la classe energetica B gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 10%. A tal fine deve essere presentata all'atto dell'istanza di Permesso di Costruire specifica relazione tecnica in cui si dimostri il consumo energetico ai sensi della Legge 09/01/91 n. 10 ed alla fine dei lavori apposita certificazione energetica che attesti la Classe energetica raggiunta.
- Per gli interventi di edilizia residenziale, che raggiungono la classe energetica A, o superiori, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%. A tal fine deve essere presentata all'atto dell'istanza di Permesso di Costruire specifica relazione tecnica in cui si dimostri il consumo energetico ai sensi della Legge 09/01/91 n. 10 ed alla fine dei lavori apposita certificazione energetica che attesti la Classe energetica raggiunta.
- Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti al 50%.
- Ai fini della concessione gratuita relativa ad opere, residenziali o non residenziali, da realizzare nelle zone agricole di cui alla lettera a) dell'art. 9 della legge 10/77, da rilasciare all'imprenditore agricolo a titolo principale, il richiedente il permesso di costruire è tenuto a presentare al comune apposita dichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n° 43.
- La trasformazione di una sala cinematografica ad unico schermo, in sale con più schermi, anche se comporta aumento di superficie utile, non è soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino delle attività di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, non costituisce mutamento di destinazione d'uso ed è esente degli oneri di concessione. le modalità e i vincoli per il godimento delle citate esenzioni sono quelle indicati dalla Legge 1 marzo 1994 n° 153.
- Per le opere di edilizia funeraria la relativa concessione non è soggetta al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né contributo afferenti il costo di costruzione.

Le riduzioni dell'onere sono cumulabili fino al massimo del 75% dell'onere stesso.

3.7 Realizzazione delle opere di urbanizzazione e contributo afferente gli oneri di urbanizzazione

- A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
- Nel caso in cui il Comune provveda direttamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente al Comune stesso le aree necessarie.
- Nel caso in cui il concessionario realizzi direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione poste al diretto servizio dell'insediamento, il Comune provvederà ad

COMUNE DI RUSSI

applicare al concessionario stesso gli oneri afferenti la quota parte di opere secondarie non realizzate.

- Nel caso parziale di realizzazione delle opere primarie, l'onere sarà determinato in relazione alle specifiche indicazioni di cui al punto 3.4.
- Qualora l'intervento edilizio soggetto a concessione diretta in area già urbanizzata o parzialmente urbanizzata ed il concessionario non si assuma alcun impegno in merito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (U1), verrà applicato l'onere di urbanizzazione nella misura del 65% per le opere residenziali e del 68% per le attività produttive dell'importo indicato nelle Tabelle parametriche. Tale criterio verrà quindi adottato per tutti gli interventi ricadenti nelle zone omogenee A-B-C-D-E per i quali non sia stabilito uno specifico impegno di tipo diverso.

L'applicazione di incidenza dell'onere (U1) per l'edilizia residenziale viene così determinata:

- le strade	27%
- gli spazi di sosta e di parcheggio	10%
- le fognature	8%
- gli impianti di depurazione	4%
- il verde attrezzato	16%
	65%

L'applicazione di incidenza dell'onere (U1) per le attività produttive viene così determinata:

- le strade	30%
- gli spazi di sosta e di parcheggio	11%
- le fognature	9%
- gli impianti di depurazione	12%
- il verde attrezzato	6%
	68%

- Nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano state completamente realizzate a seguito di pianificazione attuativa (PUA) ed il Comune abbia stabilito mediante Convenzione Urbanistica ad applicare scomputi totali o parziali della quota afferente gli oneri di urbanizzazione, i concessionari dei Permessi di Costruire saranno obbligati al pagamento della sola quota residuale del contributo di costruzione. Detta variazione dell'onere resterà vigente sino al completo utilizzo della SU afferente i singoli lotti edificabili, stabilita nello strumento di pianificazione attuativa di cui sono parte, e solo per gli interventi di nuova costruzione e/o ampliamento, anche qualora la Convezione Urbanistica risultasse scaduta.

3.8 Adempimenti del Comune

Il Comune, d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, destina la quota percentuale, indicata al punto 3.4, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree, ed inoltre ad interventi

per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici.
Si intendono per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani ele relative attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.
Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali costruiti con i contributi regionali e comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi vent'anni dall'erogazione del contributo.

3. Costo di costruzione

Il contributo di costruzione afferente al titolo abilitativo comprende una quota di detto costo, determinata con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/1999 e rivalutata annualmente su base ISTAT, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.

4. Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

4.1 Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L. 9 maggio 1975, n. 153, ancorché in quiescenza;
b) per gli interventi di manutenzione straordinaria
c) per gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
d) per l'edificazione di recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) per le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
f) per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 ~~,~~, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
h) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
i) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari. Per edifici unifamiliari si intendono gli edifici singoli con i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondenti ad un unico alloggio per solo nucleo familiare. Per edifici unifamiliari si intendono altresì quelli comprendenti un unico alloggi, direttamente areato e con almeno un fronte esterno, riferito nella mappa catastale ad un'unica particella. Il carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo l'intervento;
j) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
k) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
l) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.

COMUNE DI RUSSI

4.2 Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad edifici esistenti, il contributo di costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista all'art. 31 della L.R. 31/2002 e dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/1999 .

4.3 Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione fruente di contributi pubblici, purché sussistano i requisiti previsti dalla normativa di settore.

4.4 Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione.

5. Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

5.1 Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S).

5.2 Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e di una quota non superiore al 10 per cento del costo di costruzione stabilito, in relazione ai diversi tipi di attività, con Delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 16/12/1999.

5.3 Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate ai commi 1 e 2 , nonché di quelle realizzate, anche residenziali, nel territorio rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ancorché in quiescenza, sia modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

6. Categorie di intervento su edifici esistenti

6.1 Interventi non onerosi:
MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEMOLIZIONE SENZA COSTRUZIONE

6.2 Interventi onerosi:
RISTRUTTURAZIONE
RESTAURO SCIENTIFICO
DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE
VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
NUOVA EDIFICAZIONE

VARIANTE ESSENZIALE

Abbreviazioni e significati delle Tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione:

- CU = carico urbanistico;
- aumento CU = aumento della superficie utile (SU) anche con trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non residenziale (Snr) in SU e/o variazione della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento ed l'altro di categorie, o tra i sottogruppi individuati dalle NTA del vigente PRG che comporti una maggiore quota di standars urbanistici e/o aumento del numero di unità immobiliari;
- zone omogenee A-B-C-D-E-F: corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al vigente PRG
- D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti soli, liquidi e gassosi;
- S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche

COMUNE DI RUSSI

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Tabella A4 - 4° classe di comuni - Edilizia residenziale (funzione abitativa)*

		ZONE URBANISTICHE											
		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
CATEGORIA D'INTERVENTO		(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)
N.C.	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	59.201	30,57475	49.334	25,47896				
If=da 0 a 1 mc/mq	U2	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937				
N.C.	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	54.268	28,02686	49.334	25,47896				
If=da 1,01 a 2 mc/mq	U2	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937				
N.C.	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896				
If=da 2,01 a 3 mc/mq	U2	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937				
N.C.	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	44.401	22,93106	49.334	25,47896				
If=oltre 3 mc/mq	U2	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937	64.360	33,23937				
R.E.	U1	39.467	20,38317	39.467	20,38317	39.467	20,38317	39.467	20,38317	39.467	20,38317		
con aumento C.U.	U2	51.488	26,59149	51.488	26,59149	51.488	26,59149	51.488	26,59149	51.488	26,59149		
R.E.	U1	9.867	5,09579	9.867	5,09558	9.867	5,09579	9.867	5,09579	9.867	5,09579		
senza aumento C.U.	U2	12.872	6,64787	12.872	6,64787	12.872	6,64787	12.872	6,64787	12.872	6,64787		
R.E.	U1	29.600	15,28738	29.600	15,28738	29.600	15,28738	29.600	15,28738	29.600	15,28738		
conven. con aumento C.U.	U2	38.616	19,94362	38.616	19,94362	38.616	19,94362	38.616	19,94362	38.616	19,94362		
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96											
	U2												

N.C.= Nuove costruzioni; R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U. = Carico urbanistico
U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria
* Le corrispondenti categorie catastali sono: da A/1 ad A/9 - B/1.

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA B4 - 4° CLASSE DI COMUNI

		ZONE URBANISTICHE											
		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
CATEGORIA D'INTERVENTO		(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)
N.C. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq.	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896			49.334	25,47896
funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali	U2	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991			64.361	33,23991
N.C. - Funzioni commerciali all'ingrosso	U1	16.331	8,43426	16.331	8,43426	16.331	8,43426	16.331	8,43426			16.331	8,43426
	U2	2.552	1,31800	2.552	1,31800	2.552	1,31800	2.552	1,31800			2.552	1,31800
R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq,	U1	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896	49.334	25,47896
funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di C.U.	U2	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991	64.361	33,23991
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U.	U1	13.063	6,74648	13.063	6,47648	13.063	6,74648	13.063	6,74648	13.063	6,74648	13.063	6,74648
	U2	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409
R.E. - Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq.	U1	19.734	10,19158	19.734	10,19158	19.734	10,19158	19.734	10,19158	19.734	10,19158	19.734	10,19158
funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali senza aumento di C.U.	U2	25.745	13,29597	25.745	13,29597	25.745	13,29597	25.745	13,29597	25.745	13,29597	25.745	13,29597
R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di C.U.	U1	8.166	4,21739	8.166	4,21739	8.166	4,21739	8.166	4,21739	8.166	4,21739	8.166	4,21739
	U2	1.275	0,65848	1.275	0,65848	1.275	0,65848	1.275	0,65848	1.275	0,65848	1.275	0,65848
Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto	U1	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513
(L/mq. di Ai)	U2	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96											
	U2												

N.C.=Nuove costruzioni R.E.=Interventi di ristrutturazione edilizia C.U.=Carico urbanistico SU=Superficie utile

Le corrispondenti categorie catastali sono:A/10-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-D/1-D/3-D/4-D/5/-D/6-D/8-E/1-E/3-E/4-E/7-E/8-E/9

COMUNE DI PUSSI

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
TABELLA C4 - 4° CLASSE DI COMUNI

		ZONE URBANISTICHE											
		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
CATEGORIA D'INTERVENTO		(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)
N.C. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo (1)	U1	16.331	8,43443	16.331	8,43443	16.331	8,43443	16.331	8,43443	16.331	8,43443	16.331	8,43443
	U2	2.552	1,31788	2.552	1,31788	2.552	1,31788	2.552	1,31788	2.552	1,31788	2.552	1,31788
R.E. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - senza aumento di C.U. (1)	U1	8.166	4,21721	8.166	4,21721	8.166	4,21721	8.166	4,21721	8.166	4,21721	8.166	4,21721
	U2	2.552	0,65894	1.276	0,65894	1.276	0,65894	1.276	0,65894	1.276	0,65894	1.276	0,65894
R.E. - Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - con aumento di C.U. (1)	U1	13.064	6,74699	13.064	6,74699	13.064	6,74699	13.064	6,74699	13.064	6,74699	13.064	6,74699
	U2	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409	2.041	1,05409
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96											
	U2												

N.C.=Nuove costruzioni; R.E.=Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.=Carico urbanistico; SU=Superficie utile
U1=Oneri di urbanizzazione primaria; U2=Oneri di urbanizzazione secondaria
*Le corrispondenti categorie catastali sono: D/1-D/7-F/7-F/8-F/9;
(1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

D= £. 3.465 = € 1,78952 - riconversione 1,78952 x 1.936,27 = 3.465
S= £. 1.040 = € 0,53711 - riconversione 0,53711 x 1936,27 = 1.040

COMUNE DI

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Tabella D4 - 4° classe di comuni

CATEGORIA D'INTERVENTO		ZONE URBANISTICHE Zone omogenee E (£/mq)	(€/mq)
N.C. (1)	U1	16.331	8,43426
	U2	2.552	1,31800
R.E.con aumento di C.U. (1)	U1	13.064	6,74699
	U2	2.041	1,05409
R.E. senza aumento di C.U. (1)	U1	8.166	4,21739
	U2	1.275	0,65848
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96	
	U2		

N.C.=Nuove costruzioni;
R.E.=Interventi di ristrutturazione edilizia;
C.U.=Carico urbanistico;
U1=Oneri di urbanizzazione primaria; U2=Oneri di urbanizzazione secondaria
*Le corrispondenti categorie catastali sono: F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 -F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 -F/15- F/16
(1) Nota: gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

D= £. 3.465 = € 1,78952 - riconversione 1,78952 x 1.936,27 = 3.465
S= £. 1.040 = € 0,53711 - riconversione 0,53711 x 1936,27 = 1.040

COMUNE GIUSSI

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

TABELLA E4 - 4° CLASSE DI COMUNI

		ZONE URBANISTICHE											
		Zone omogenee A		Zone omogenee B		Zone omogenee C		Zone omogenee D		Zone omogenee E		Zone omogenee F	
CATEGORIA D'INTERVENTO		(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)	(£/mq)	(€/mq)
N.C. - Attività alberghiere	U1	27.219	14,05744	27.219	14,05744	27.219	14,05744	27.219	14,05744			27.219	14,05744
	U2	4.253	2,19649	4.253	2,19649	4.253	2,19649	4.253	2,19649			4.253	2,19649
R.E. - Attività alberghiere con aumento di C.U.	U1	21.774	11,24533	21.774	11,24533	21.774	11,24533	21.774	11,24533	21.774	11,24533	21.774	11,24533
	U2	3.403	1,75750	3.403	1,75750	3.403	1,75750	3.403	1,75750	3.403	7,75750	3.403	1,75750
R.E. - Attività alberghiere senza aumento di C.U.	U1	10.888	5,62318	10.888	5,62318	10.888	5,62318	10.888	5,62318	10.888	5,62318	10.888	5,62318
	U2	1.701	0,87849	1.701	0,87849	1.701	0,87849	1.701	0,87849	1.701	0,87849	1.701	0,87849
Insediamenti per le attività turistiche temporanee - £/mq. di area di insediamento (Ai)	U1	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513	494	0,25513
	U2	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630	322	0,16630
N.C. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	49.334	25,47888	49.334	25,47888	59.201	30,57476	49.334	25,47888				
	U2	64.361	33,23968	64.361	33,23968	64.361	33,23968	64.361	33,23968				
R.E. con aumento di C.U. - Insediamenti per residenze	U1	44.401	22,93100	44.401	22,93100	53.281	27,51734	44.401	22,93100	44.401	22,93120	44.401	22,93120
	U2	57.925	29,91571	57.925	29,91571	57.925	29,91571	57.925	29,91571	57.925	29,91577	57.925	29,91577
R.E. senza aumento di C.U. - Insediamenti per residenze turistiche	U1	14.800	7,64367	14.800	7,64367	17.760	9,17227	14.800	7,64367	14.800	7,64365	14.800	7,64356
	U2	19.308	9,97190	19.308	9,97190	19.308	9,97190	19.308	9,97190	19.308	9,97175	19.308	9,97175
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazione fisiche con aumento di C.U.	U1	VEDI art. 16 L.R. 6/95 e art. 2, comma 60 L. 662/96											
	U2												

N.C. = Nuove costruzioni
R.E. = Interventi di ristrutturazione edilizia
C.U. = Carico urbanistico
U1 = Oneri di urbanizzazione primaria
U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria
La corrispondente categoria catastale è: D/2

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SILVESTRI MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANGELA GRATTONI

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione**:

☒ È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 30/05/2012 con pubblicazione n. _____;

☐ È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;

☐ È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____:

☐ su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
☐ su richiesta del Prefetto.

☐ È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

☐ È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. _____.

Russi, lì _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

.....